



Comune di Avellino

III Settore – Risorse Finanziarie, Cultura e Istruzione

Prot. n° 33400

Avellino 14/05/2018

Oggetto: Procedura di gara per l'affidamento del servizio di refezione scolastica presso le Scuole dell'Infanzia, Primarie e il Nido d'Infanzia di pertinenza comunali della città di Avellino. Anni scolastici 2018/19 – 2019/2020 – 2020/21. CIG: 74460724FF – **Risposta chiarimenti.**

In seguito alle richieste di chiarimenti acquisite a mezzo PEC al Protocollo dell'Ente

SI RELAZIONA QUANTO SEGUE:

- in merito alla richiesta di conoscere in riferimento al passaggio di cantiere del personale già addetto al servizio, e precisamente se, oltre al mantenimento del numero di addetti, gli stessi debbano essere impiegati alle stesse ore lavorative indicate nel precedente chiarimento prot. n°30857 pubblicato sul sito dell'Ente il 03/05/2018, si precisa che l'obbligo di riassorbimento del personale impiegato dal precedente appaltatore va comunque armonizzato con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante, e ciò anche laddove tale obbligo sia previsto dalla contrattazione collettiva.

A supporto di quanto precisato si riporta una sentenza 2018 del Consiglio di Stato :

“La c.d. clausola sociale deve essere interpretata conformemente ai principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza, risultando altrimenti essa lesiva della concorrenza, scoraggiando la partecipazione alla gara e limitando la platea dei partecipanti, nonché atta a ledere la libertà d'impresa, riconosciuta e garantita dall'art. 41 Cost., che sta a fondamento dell'autogoverno dei fattori di produzione e dell'autonomia di gestione propria dell'archetipo del contratto di appalto, sicché tale clausola deve essere interpretata in modo da non limitare la libertà di iniziativa economica e, comunque, evitando di attribuirle un effetto automaticamente e rigidamente escludente; conseguentemente l'obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell'appaltatore uscente, nello stesso posto di lavoro e nel contesto dello stesso appalto, deve essere armonizzato e reso compatibile con l'organizzazione di impresa prescelta dall'imprenditore subentrante; i lavoratori, che non trovano spazio nell'organigramma dell'appaltatore subentrante e che non vengano ulteriormente impiegati dall'appaltatore uscente in altri settori, sono destinatari delle misure legislative in materia di ammortizzatori sociali; la clausola non comporta invece alcun obbligo per l'impresa aggiudicataria di un appalto pubblico di assumere a tempo indeterminato ed in forma automatica e generalizzata il personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria.”

Il RUP
- dott. Antonio Guarini -